



TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 10 gennaio 2025

Prov. N. 5 ODS
Prot. n. 21/INT
Anno 2025 Tit. 1 Cl. 21 Fasc. 30
Allegati:

Oggetto: Legge di bilancio 2025 - Disposizioni in materia di contributo unificato - Nota informativa della Direzione generale degli affari interni - Dipartimento per gli affari di giustizia (prot. 30.12.2024 n. 265462.U) - Disposizioni.

Visto l'articolo 1, comma 812, della legge n. 207 del 30.12.2024, che interviene sull'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo unico Spese di giustizia) relativo all'obbligo di pagamento del contributo unificato, disponendo che *"Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma, 1 lettera a), o il minor contributo dovuto"*.

Vista la nota del Ministero della Giustizia - DAG del 30.12.2024 n. 0265462.U prot., con la quale si precisa che *"il personale di cancelleria non potrà procedere all'iscrizione a ruolo di una causa nei seguenti casi: a) nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l'importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato; b) nelle ipotesi in cui l'importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l'iscrizione della causa non versi almeno l'importo di euro 43"*.

Posto che l'ipotesi del rifiuto dell'atto da parte della cancelleria è oggi consentita solo con riferimento al mancato o insufficiente pagamento delle anticipazioni forfettarie ex artt. 30 e 285 T.U. (*"il funzionario addetto all'ufficio...rifiuta di ricevere gli atti..."*).

Dato atto che in data odierna quest'Ufficio ha inviato per via gerarchica apposito quesito al Ministero sul punto.

Ritenuto di dover comunque fornire indicazioni alle cancellerie *medio tempore* in attesa del riscontro dal Superiore Ministero.

DISPONE

- In caso di atto introduttivo cartaceo, quando non viene versato l'importo pari ad euro 43 prescritto dall'art. 13, co. 1, lett. a) del d.P.R. 115/2002, ovvero il minor contributo previsto per legge, la cancelleria, dopo aver invitato l'interessato ad eseguire il pagamento senza riscontro positivo, riceve l'atto apponendo il depositato e annotando




l'omesso pagamento del C.U. senza procedere alla successiva iscrizione a ruolo, invitando l'interessato ad eseguire il pagamento del tributo dovuto;

- Nel caso di deposito dell'atto introduttivo per via telematica, la cancelleria (avendo la sola alternativa dell'accettazione o del rifiuto, la prima delle quali conduce alla iscrizione a ruolo con attribuzione del relativo numero di RG) provvede a rifiutare la busta, comunicando al richiedente tramite PCT l'impossibilità di iscrizione a ruolo con invito a ridepositare l'atto unitamente all'allegazione della ricevuta del pagamento del tributo dovuto¹;
- Nelle ipotesi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la cancelleria provvede ad iscrivere a ruolo la causa e a prenotare contributo unificato e diritti forfettizzati ex art. 131 T.U. Spese di giustizia, non ritenendo applicabile in questo caso la novella in quanto collegata al mancato "versamento" e non alle ipotesi di prenotazione del tributo dovuto.

Il Dirigente Amministrativo
Luigina Signoretti



Il Presidente del Tribunale
Alberto Rizzo



Si comunichi per conoscenza e norma al Personale Amministrativo, compresi addetti UPP, dei settori civili del Tribunale. Si comunichi al Consiglio Ordine Avvocati per conoscenza, e per la diffusione tra gli iscritti.

Si pubblichi sul sito del Tribunale.



¹ Si comunica che non può procedersi alla iscrizione a ruolo poiché con la legge di bilancio 2025, approvata in via definitiva il 28 dicembre 2024, è stato introdotto il comma 3.1 all'art 14 del D.P.R. 30 maggio 2022 (testo unico spese di giustizia) che dispone: "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma, 1 lettera a), o il minor contributo dovuto".

Si invita a ridepositare la busta contenente l'atto introduttivo con la ricevuta del pagamento telematico del contributo unificato dovuto o comunque non inferiore ad Euro 43,00.